

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

sarebbe ragionevole sottrarre alla sovrimposta provinciale e comunale gli stabili demaniali.

Io non so, ripeto se l'onorevole Davico sia disposto ad accettare una simile transazione; ma se l'accettasse, probabilmente il ministro delle finanze potrebbe acquietarsi, perchè senza dubbio vi guadagnerebbe.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione, dolente, non può accettare la proposta dell'onorevole Davico.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Merzario avendo già svolto il suo emendamento, passeremo a quello proposto dagli onorevoli Bordonaro, Antongini, Varè, Glisenti e Gerardi.

Ne do lettura:

« Nel determinare il reddito di un fabbricato da uso di opificio si distinguerà in ogni caso il reddito complessivo in fondiario e mobiliare. Il reddito fondiario rappresenterà il valore locativo del fabbricato indipendentemente dall'uso di opificio a cui è destinato; la restante parte sarà attribuita a reddito mobiliare e tassata secondo le prescrizioni della legge di ricchezza mobile. »

Siccome la Commissione ha anche respinto quest'aggiunta, domando se è appoggiata.

Coloro che l'appoggiano, sono pregati di alzarsi. (È appoggiata.)

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**BORDONARO.** Dopo quello che hanno detto gli onorevoli Martelli e Merzario sulla materia, ben poco veramente mi resta.

Pur nondimeno io non posso far a meno di sottomettere all'apprezzamento della Camera talune considerazioni che mi sembrano indispensabili perchè possa pronunziarsi con piena conoscenza di causa. Attualmente, come a tutti è noto, la legge sui fabbricati distingue i fabbricati in edifici semplici ed in opifici.

L'opificio tutti sanno che è un fabbricato in cui esiste una macchina la quale, messa in azione da una forza motrice qualunque, produce un reddito; è a cotesto reddito prodotto dalla macchina, la quale trovasi assicurata in modo stabile dentro un fabbricato, che l'agente delle tasse attribuisce tassa dei fabbricati, anzichè tassa di ricchezza mobile.

L'assunto mio si limita a dimostrare come questo prodotto complessivo che si ottiene dal fabbricato munito del meccanismo annesso al medesimo, non sia già un prodotto fondiario, ma un prodotto industriale, per la massima parte; cosicchè bisogna distinguere il reddito fondiario dal reddito industriale, e tassare ciascuno rispettivamente secondo la differente natura della tassa cui si riferisce.

L'arbitraria tassazione seguita finora ha prodotto inconvenienti gravissimi, dei quali basta notare anzitutto quello del trattamento difforme che subiscono gli opifici quando contengono macchine fisse, o non fisse; gli opifici che producono lo stesso reddito sono tassati in differente modo secondo la natura delle macchine fisse o non fisse che vi si adoperano, applicando nell'un caso la tassa dei fabbricati e nell'altro quella di ricchezza mobile.

Questa è una prima ingiustizia prodotta dalla fallace ed arbitraria interpretazione della legge.

Ce n'è un'altra che ha accennato l'onorevole Merzario, ed è la disparità di trattamento che si fa ai possessori di fabbricati allorquando son proprietari altresì del meccanismo attaccato all'edificio; in questo caso il reddito che essi ritraggono dall'opificio è colpito per intero dalla tassa dei fabbricati; invece quando il possessore del fabbricato non è nello stesso tempo possessore delle macchine, allora il reddito delle macchine viene colpito dalla tassa di ricchezza mobile, ed il reddito del fabbricato da tassa sui fabbricati.

L'onorevole relatore della Commissione fa segui di diniego, eppure io potrei citare dei fatti, non contraddetti per altro dalla interpretazione genuina della legge, i quali proverebbero la diversità del trattamento fatto al reddito-industriale secondo che esso si appartiene al proprietario dell'intero opificio od e quello delle macchine.

E se di ciò si potesse dubitare mi basterebbe muovere la seguente domanda all'onorevole relatore: se egli possessore di un fabbricato venisse richiesto di affittarlo per l'impianto di una macchina, e vi consentisse, si riterrebbe egli perciò debitore di tassa fabbricati pel prodotto di questa macchina, o non crederebbe piuttosto che la tassa di ricchezza mobile dovesse colpire il possessore di questa macchina?

Altro non meno grave inconveniente quello si è che classificando il reddito industriale come reddito di fabbricato, vien preciusa la via al proprietario di rettificare annualmente la sua dichiarazione, onde egli deve per molti anni sottostare ad un ingiusto aggravio pagando una tassa enorme sopra un reddito non esistente.

Finalmente, signori, altro gravissimo danno s'incontra nella duplicazione della tassa che si camula nella persona dello stesso proprietario dal quale, oltre la tassa fabbricati, si pretende anco quella di ricchezza mobile.

La tassa sui fabbricati presume il reddito dall'affitto, è una tassa basata sul valore locativo dell'edificio, onde ne segue che l'affitto è la determinazione legale del reddito. Suppongasì il caso di un possessore